

AVVISO PUBBLICO CON PROCEDURA VALUTATIVA A SPORTELLO

PER LA EROGAZIONE DI BUONI SPESA PER L'ACQUISTO DI GENERI ALIMENTARI E DI PRIMA NECESSITA' IN FAVORE DEI CITTADINI COLPITI DALLA SITUAZIONE ECONOMICA DETERMINATASI PER EFFETTO DELL'EMERGENZA COVID-19.

FAQ

La richiesta presentata da un nucleo familiare che non abbia le caratteristiche di cui al punto 2. dell'Avviso può comunque essere accolta?

L'Avviso Pubblico recita: *"Il Dirigente, nel quadro della situazione economica determinatasi per effetto dell'emergenza COVID-19, in attuazione del DPCM 28 marzo 2020 e dell' Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 658 del 29 marzo 2020, sentite le Organizzazioni Sindacali, rende noto che, dal 2 aprile 2020, i soggetti colpiti dalla situazione economica determinatasi per effetto dell'emergenza COVID-19, possono presentare richiesta per beneficiare di buoni spesa per l'acquisto di generi alimentari e di prodotti di prima necessità..."*

Pertanto la richiesta può essere presentata da un nucleo familiare **colpito dalla situazione economica determinatasi per effetto dell'emergenza COVID-19, che abbia i requisiti di cui all'art. 1.**

L'Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile consente anche ai cittadini in stato di bisogno di presentare richiesta, **con priorità per quelli non assegnatari di sostegno pubblico.**

Quanto indicato all'art. 2. dell'Avviso definisce i criteri di priorità nell'accesso al beneficio. La priorità va intesa nel senso che, seppure non verrà redatta nessuna graduatoria trattandosi di una **procedura valutativa** a sportello fino ad esaurimento dei fondi assegnati, l'ordine di concessione del beneficio terrà conto non solo della data ed ora di presentazione della domanda, nonché anche delle priorità di cui all'art. 2 dell'Avviso.

Pertanto il cittadino che non si trova in alcuna delle condizioni di cui al punto 2 dell'Avviso presenterà istanza senza barrare alcuna delle opzioni indicate nel modello di domanda.

DEFINIZIONE DI NUCLEO FAMILIARE PRIVO DI REDDITO

1. Cosa si intende per nucleo familiare non titolare di alcun reddito?

Quali sono i redditi da prendere in considerazione ai fini del soddisfacimento del requisito? Vanno considerati solo i redditi da lavoro autonomo e subordinato o anche redditi di altra natura? Può per esempio essere considerato privo di reddito il nucleo familiare in cui un componente sia proprietario di un immobile dato in locazione?

L'avviso pubblico all'art. 2 – punto 1, riporta la dicitura *"che non siano titolari di alcun reddito"*. Pertanto non si considera privo di reddito il nucleo familiare in cui un componente percepisca il canone di un immobile dato in locazione, a meno che il locatario non stia corrispondendo il canone

mensile, fattispecie da dichiarare nella domanda.

2. A quale data il requisito deve risultare soddisfatto?

Alla data di presentazione della domanda.

2. Rientra nella definizione il nucleo familiare in cui nessun componente abbia un rapporto di lavoro in atto (né autonomo né subordinato) ma in cui uno o più componenti, il cui contratto di lavoro non sia stato rinnovato in seguito all'emergenza COVID-19, stanno percependo la Naspi o la Discoll?

Rientra nella fattispecie di cui all'art. 2 punto 1 dell'Avviso, ovvero, *“che non siano titolari di alcun reddito”* il nucleo in cui uno o più componenti, il cui contratto di lavoro non sia stato rinnovato in seguito all'emergenza COVID-19, **hanno inoltrato richiesta di Naspi o Discoll, ma, alla data della domanda, non percepiscono ancora tali ammortizzatori sociali.**

3. Qualora l'unico reddito del nucleo familiare sia quello derivante dal componente titolare di un contratto di lavoro domestico (colf, badanti, baby sitter, ecc.) ancora in corso che non si stia recando al lavoro (per propria volontà o su richiesta del datore di lavoro) per non incorrere nel rischio di contagio, può il nucleo stesso essere considerato privo di reddito?

Il nucleo può essere considerato privo di reddito alla data di presentazione della domanda.

DEFINIZIONE DI NUCLEO FAMILIARE MONOREDDITO

1. Cosa si intende per nucleo familiare monoreddito?

Per nucleo familiare monoreddito si intende invece il nucleo in cui un solo componente, alla data di presentazione della domanda sia percettore di reddito.

2. Quali sono i redditi da considerare? Può per esempio essere considerato monoreddito il nucleo familiare in cui un componente è in cassa integrazione a zero ore ma vi è un altro componente che sta percependo la Naspi o la Discoll?

La ratio dell'Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile è quella di garantire un intervento in emergenza nel “lasso di tempo” in cui sono state inoltrate le richieste di ammissione al trattamento di integrazione salariale, o le richieste di sostegno al reddito per le attività autonome, previsti dal DL 18/2020, ma tali interventi non sono ancora di fatto percepiti. Pertanto non è considerato monoreddito il nucleo in cui uno dei componenti percepisce già ammortizzatori sociali.

3. E se un componente è in cassa integrazione a zero ore ma vi è un altro componente, per es. un anziano o un disabile, che percepisce una pensione?

Non è un nucleo familiare monoreddito quello in cui un componente è **interessato dalla richiesta di ammissione al trattamento di integrazione salariale, avanzata dal datore di lavoro**, a zero ore, ai sensi del DL 18/2020 e un altro componente percepisce una pensione.

Un nucleo familiare in cui un componente è **interessato dalla richiesta di ammissione al trattamento di integrazione salariale, avanzata dal datore di lavoro**, a zero ore, ai sensi del DL 18/2020 e l'altro è percettore di una pensione che non concorre alla formazione del reddito (es. invalidità, accompagnamento), **è da considerarsi nucleo privo di reddito al momento della**

presentazione della domanda.

DISPONIBILITA' DI RISORSE SU DEPOSITI BANCARI/POSTALI, CONTI CORRENTI

Il punto 1. dell'Avviso prevede che possa fare richiesta il cittadino che non abbia "disponibilità di risorse su depositi bancari/postali, conti correnti, per un valore superiore ad € 6.000,00". Ci si riferisce alle disponibilità del cittadino richiedente o a quelle complessive dell'intero nucleo familiare? Se per esempio più di un componente il nucleo familiare dispone di un conto corrente, vanno considerate le giacenze presenti su tutti i conti correnti riconducibili al nucleo?

La ratio dell'Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile è quella di garantire un intervento in emergenza per chi effettivamente nella situazione attuale **non ha disponibilità per l'approvvigionamento dei beni alimentari e di prima necessità** . Il richiedente presenta istanza per l'intero nucleo familiare. La disponibilità di risorse su depositi bancari, postali, conti correnti ecc.. non superiore ad € 6.000,00 è da intendersi omnicomprensiva per l'intero nucleo familiare.